

**DISCIPLINARE MERCATO PER LA  
VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI**

**FASE SPERIMENTALE**

ART. 1 ISTITUZIONE DEL MERCATO AGRICOLO IN FORMA SPERIMENTALE .....	3
ART. 2 DEFINIZIONI .....	3
ART. 3 FINALITÀ DEL MERCATO .....	3
ART. 4 LOCALIZZAZIONE, CADENZA E ORGANICO .....	4
ART. 5 PRODOTTI AMMESSI .....	4
ART. 6 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.....	5
ART.7 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI .....	6
ART.8 ORARI.....	7
ART. 9 STRUTTURE DI VENDITA .....	7
ART.10 MODALITÀ DI VENDITA.....	7
ART.11 PREZZI.....	8
ART. 12 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI.....	8
ART.13 PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO .....	9
ART.14 DISPOSIZIONI IGIENICO–SANITARIE .....	9
ART.15 INIZIATIVE COLLATERALI DI PROMOZIONE .....	9
ART.16 CANONI E TRIBUTI .....	9
ART.17 VIGILANZA E SANZIONI.....	9
ART. 18 EVENTUALE TRASFORMAZIONE .....	10
ART. 19 SOSPENSIONE TEMPORANEA O SPOSTAMENTO .....	10
ART. 20 DURATA SPERIMENTAZIONE .....	10

## **ART. 1 ISTITUZIONE DEL MERCATO AGRICOLO IN FORMA SPERIMENTALE**

1. Considerato che l'Amministrazione comunale di Santa Maria Hoè intende promuovere lo sviluppo di mercati agricoli, con vendita diretta, al fine di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli, e a tal fine istituisce un mercato agricolo, denominato "**MERCATO CONTADINO DI SANTA MARIA HOE**" ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.
2. Il mercato è attuato in forma sperimentale. La gestione, l'organizzazione e il funzionamento del mercato sono in carico al Comune, che, attraverso i competenti uffici, compie tutti gli atti, i controlli e le azioni necessarie a garantirne il regolare svolgimento nel rispetto del disciplinare.
3. Il presente disciplinare, adottato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del succitato Decreto, e in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Agricoltura della Regione Lombardia con circolare n. MI.2008.0025389 del 11.12.2008, regola le modalità di partecipazione al mercato di vendita.
4. L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato non è soggetto alla disciplina sul commercio tuttavia gli imprenditori agricoli che intendono parteciparvi sono tenuti a rispettare le vigenti disposizioni in materia di esposizione dei prezzi, vendita a peso netto, strumenti di pesatura, etichettatura.
5. Le aziende partecipanti hanno inoltre l'obbligo di rispettare le normative vigenti in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, igienico-sanitaria, ambientale, di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi del lavoro. Sono tenuti inoltre al rispetto delle norme in materia fiscale e contabile, nonché delle norme a tutela dei consumatori.
6. Ogni azienda partecipante al mercato assume la piena responsabilità dei prodotti posti in vendita e delle informazioni rese al pubblico.

## **ART. 2 DEFINIZIONI**

Ai fini del presente disciplinare si intende per:

1. **IMPRENDITORE AGRICOLO:** colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, come delineato all'art. 2135 del codice civile.
2. **IMPRESA AGRICOLA:** l'impresa conduttrice di un'azienda agricola avente la sede produttiva nell'ambito territoriale.
3. **AMBITO TERRITORIALE:** territorio amministrativo della Regione Lombardia.

## **ART. 3 FINALITÀ DEL MERCATO**

1. L'istituzione del mercato agricolo persegue le seguenti finalità:
  - 1) promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio delle attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
  - 2) promuovere la valorizzazione del territorio;
  - 3) promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
  - 4) favorire la tracciabilità del prodotto agevolando la vendita dei prodotti locali perseguendo come finalità il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
  - 5) favorire la vendita di prodotti stagionali e tipici;

- 6) favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio attraverso l'eliminazione dei vari intermediari pur garantendo un giusto guadagno per il produttore;
- 7) favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- 8) ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale;
- 9) promuovere azioni di educazione alimentare e di orientamento ai consumi, affermando il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

#### **ART. 4 LOCALIZZAZIONE E PRESENZA**

1. Il mercato agricolo di Santa Maria Hoè si svolge nell'area antistante la Chiesa in Comune di S. Maria Hoè identificata con mappale n. 213, giusta Convenzione con la Parrocchia B.V. dell'Addolorata.
2. Il mercato agricolo si svolge tutto l'anno a cadenza settimanale, nel giorno di venerdì mattina dalle ore 07.30 alle ore 13.30. L'Amministrazione con deliberazione potrà valutare di modificare il periodo, di estenderlo o di modificarne il giorno.

2 Il mercato agricolo sarà svolto nell'area individuata dalla Giunta Comunale.

3 Il numero di posteggi e la loro ubicazione saranno individuati dalla Giunta Comunale e gestiti in forma diretta sulla base delle manifestazioni di interesse che perverranno.

4. Ogni imprenditore agricolo, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, potrà essere titolare di un solo posteggio.

5. Compatibilmente con gli spazi disponibili, i posteggi dovranno avere dimensioni il più possibile omogenee tra loro. Non sono ammesse presenze di automarket. Nel caso in cui, in corso di sperimentazione, dovessero pervenire richieste in tal senso, la Giunta Comunale farà eventuali valutazioni.

#### **ART. 5 PRODOTTI AMMESSI**

1. Nel mercato possono essere posti in vendita prodotti agricoli rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

- ortofrutticoli freschi, funghi;
- ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta e di verdura, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e simili);
- prodotti lattiero – caseari: latte fresco e derivati, ovvero formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt;
- miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;
- erbe officinali, aromatiche e loro derivati;
- pane e prodotti da forno;
- vino, birra ed aceti;
- olio di oliva d'origine;
- uova;
- piante e fiori;
- farine;
- carni e derivati;

– salumi;

– legna da ardere

2. I prodotti in vendita devono provenire dall'azienda dell'imprenditore agricolo concessionario del posteggio o dall'azienda di soci imprenditori agricoli; inoltre devono provenire dall'ambito produttivo territoriale. Qualora la vendita riguardi prodotti che provengono da altro ambito territoriale deve essere dimostrata la provenienza da un fondo agricolo proprio o in conduzione.

3. Possono essere venduti anche prodotti trasformati, la cui materia prima sia di provenienza dal fondo agricolo proprio o in conduzione.

4. Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali.

5. È fatto assoluto divieto di vendere animali vivi.

6. I prodotti devono essere puliti e privi di residui.

7. Le aziende che pongono prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo ai sensi del decreto legislativo 155/97 (Haccp) e le specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.

8. Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati e devono riportare l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice, nonché del prezzo per unità di misura o di confezione con relativa pesatura.

## **ART. 6 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

1. Possono essere ammessi a partecipare al mercato agricolo di Santa Maria Hoè gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. n.228, iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, che rispettino le seguenti condizioni:

a) abbiano la sede produttiva nell'ambito territoriale della Regione Lombardia con esclusione di ambiti territoriali diversi;

b) vendano prodotti agricoli della propria azienda, o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

c) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;

d) siano iscritti all'I.N.P.S., ai sensi delle leggi 26/10/1957, n° 1047, 9.1.1963 n. 9 e 2/8/1990 n. 233 e successive modifiche.

2. Associazioni del territorio purché gli spazi messi a disposizione vengano utilizzati per la promozione della propria attività sociale o per cessioni ai fini solidaristici di beni non alimentari.

Non possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

## **ART.7 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. L'assegnazione dei posteggi, in questa fase sperimentale, avverrà direttamente dal responsabile del procedimento che terrà in considerazione le disposizioni impartite col presente disciplinare;
2. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, le imprese artigiane e le associazioni che intendono partecipare al mercato agricolo devono far pervenire al Comune specifica manifestazione di interesse, contenente:
  - a. la ragione sociale con l'indicazione delle generalità del/i richiedente/i;
  - b. gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
  - c. l'indicazione del luogo della sede produttiva dell'azienda;
  - d. la tipologia dei prodotti che intendono porre in vendita;
  - e. le dimensioni del posteggio richiesto ed eventuali ulteriori esigenze (energia elettrica, tavolo);
  - f. eventuali autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute.
  - g. dichiarazione che gli addetti alla vendita siano i titolari o i relativi familiari coadiuvanti, i soci o i dipendenti delle Aziende agricole partecipanti al mercato;
  - h. dichiarazione della provenienza dei prodotti messi in vendita.
  - i. dichiarazione in merito alla eventuale modalità di organizzazione della attività di vendita che favorisca la tutela dell'ambiente (per esempio, l'utilizzo obbligatorio di sacchetti in materiale biodegradabile, la preferenza verso prodotti a basso impatto ambientale e di prossimità, ecc.);
1. l'eventuale previsione di attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
- m. la specificazione del periodo in cui si intende partecipare al mercato, per i prodotti a carattere stagionale.
3. Nella manifestazione di interesse l'interessato dovrà autocertificare, con le modalità previste dalla vigente normativa, i seguenti requisiti:
  - a. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 (Legge antimafia);
  - b. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art.6 comma 3 del presente disciplinare;
  - c. l'eventuale possesso della qualifica regionale d'Imprenditore Agricolo Professionale, indicando gli estremi identificativi di rilascio della stessa;
  - d. eventuale possesso di certificazioni di qualità, corsi di formazione frequentati o altri titoli indicando gli estremi identificativi;
4. Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
  - in caso di società autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 del comma 2 da parte di tutti i soggetti indicati dall'articolo 2 del D.P.R. 252/98;
5. La presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione implica l'integrale accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare.

6. Qualora le manifestazioni di interesse di partecipazione al mercato superino il numero dei posti disponibili, verrà redatta una graduatoria seguendo l'ordine cronologico di presentazione della manifestazione di interesse a partecipare al mercato.

7. I posteggi (il cui numero viene definito con delibera di GC) saranno assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità di spazi. La planimetria dei posteggi sarà realizzata successivamente alla acquisizione delle manifestazioni di interesse. L'assegnazione verrà fatta tenendo conto dell'ordine cronologico delle domande (assegnando progressivamente il numero contrassegnato sulla planimetria in senso orario alla domanda pervenuta nell'ordine cronologico corrispondente).

8. Nella fase di sperimentazione il posteggio può essere assegnato anche per singola presenza. Nel caso l'operatore non partecipi a tutto il periodo di sperimentazione dovrà indicare le date di presenza. Nel caso in siano impossibilitati a partecipare in un giorno o periodo specifico è necessario informare l'ufficio commercio almeno 7 giorni prima per scritto.

9. Il Comune rilascia agli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare un atto di assenso all'occupazione di posteggio nel mercato agricolo giornate stabilite e/o richieste.

## **ART.8 ORARI**

1. Il mercato agricolo si svolgerà nella sola fascia antimeridiana.

2. Le operazioni di vendita si terranno dalle ore 07.30 alle 13.00.

L'accesso all'area non potrà essere antecedente alle ore 07:00 e lo sgombero dell'area non potrà avvenire dopo le ore 13.30.

3. Salvo giustificato motivo, le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

## **ART. 9 STRUTTURE DI VENDITA**

1. Nell'ambito del mercato, sono ammessi solo banchi di vendita, ad eccezione dei posteggi riservati ad Associazioni che potranno ospitare mostre, attività di promozione dell'associazione.

2. Le strutture dovranno essere idonee all'uso, decorose, pulite.

3. Il banco di vendita dovrà avere forma e dimensioni che consentano uno svolgimento ottimale delle operazioni di commercializzazione e la migliore esposizione del prodotto; ciascun banco deve essere dotato di contenitori per la raccolta di rifiuti.

4. È consentita esclusivamente l'esposizione, all'interno dello spazio in concessione, di insegne, marchi e simboli sociali, nonché l'installazione di elementi a bandiera, con l'identificazione dell'azienda agricola e del nome del produttore, al solo scopo di informare i consumatori sulla provenienza dei prodotti, e purché il loro impatto visivo sia il più contenuto possibile.

5. Forniture di energia elettrica, sino a disponibilità, nella fase di sperimentazione, saranno messe a disposizione dall'Ente in forma gratuita.

6. Gli automezzi potranno essere parcheggiati nelle aree di sosta presenti sul territorio.

## **ART.10 MODALITÀ DI VENDITA**

1. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società o cooperativa agricola, dai familiari coadiuvanti o dal personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna azienda.
2. Ogni operatore dovrà esporre un cartello ben visibile con l'indicazione della denominazione dell'azienda agricola, del settore di appartenenza (ortofrutticolo, florovivaistico, lattiero caseario, zootecnico, ecc.) e della località da cui proviene.
3. Le imprese che applicano metodi di produzione biologica conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.
4. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità (DOP-IGP), i prodotti di agricoltura biologica, i vini DOC o DOCG, i prodotti DE-CO ed eventuali specifici marchi aziendali di prodotto.
5. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e adeguatamente revisionati; tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.

#### **ART.11 PREZZI**

1. Gli operatori sono tenuti ad esporre in modo chiaro e visibile il prezzo di vendita dei prodotti, fornendo anche sulle etichette, o con appositi cartelli, indicazioni in lingua italiana, che facilitino la comprensione da parte del consumatore delle caratteristiche del prodotto.
2. Il Comune potrà effettuare rilevazioni periodiche sul prezzo di vendita dei prodotti, al fine di verificare che il mercato risponda all'obiettivo di garantire un concreto risparmio economico ai consumatori, anche attraverso la richiesta di presentazione di listini di vendita.

#### **ART. 12 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**

1. Gli operatori sono tenuti a:
  - a) mantenere pulito il banco di vendita e curarne l'allestimento, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci, sia per quanto concerne i contenitori e le attrezzature destinati al trasporto o alla conservazione, in modo da valorizzare i prodotti ed assicurare una corretta e trasparente informazione ai consumatori;
  - b) non occupare spazi diversi o ulteriori rispetto a quelli in concessione;
  - c) non manomettere il suolo pubblico, salvo specifica autorizzazione;
  - d) garantire che la merce in vendita sia esposta in contenitori privi di loghi e marchi diversi da quelli della propria azienda, salvo che rientri nella fattispecie di cui all'art. 5 comma 3;
  - e) dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG e DE-CO) oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo;
  - f) fare uso di attrezzature e vestiario adeguati e di materiali idonei, con particolare riguardo al rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.
2. Non sono di norma ammesse operazioni di trasformazione dei prodotti durante il mercato salvo autorizzazioni al solo scopo dimostrativo.



3. Prima di iniziare l'attività, ogni operatore dovrà presentare la comunicazione di cui all'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228; copia della stessa dovrà essere esposta nel posteggio assegnato.

### **ART.13 PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO**

1. Ogni operatore è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le disposizioni normative vigenti sul territorio di Santa Maria Hoè.

2. Al termine di ogni mercato, gli operatori dovranno lasciare il proprio posteggio e le zone immediatamente circostanti completamente sgombre e pulite.

3. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal regolamento comunale per i servizi di nettezza urbana, o, in mancanza, quelle generali previste dal presente disciplinare per le violazioni delle disposizioni in esso contenute.

### **ART.14 DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE**

1. L'attività del mercato dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico – sanitarie, nazionali e comunitarie.

3. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e le disposizioni per il contrasto al Covid-19 riguardante il commercio e la salute pubblica.

### **ART.15 INIZIATIVE COLLATERALI DI PROMOZIONE**

1. E vietata l'organizzazione di qualsiasi evento o manifestazione durante l'orario di svolgimento delle operazioni mercatali nella medesima zona.

### **ART.16 CANONI E TRIBUTI**

Ogni operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento dei canoni e tributi secondo i regolamenti vigenti nel Comune di S.Maria Hoè.

### **ART.17 VIGILANZA E SANZIONI**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20.11.2007, eserciterà l'attività di controllo per verificare il rispetto delle disposizioni normative, nonché di quanto contenuto nel presente disciplinare.

2. Per le verifiche sulla provenienza e le caratteristiche dei prodotti, qualora si rendano necessarie specifiche conoscenze, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria del settore agricolo o di esperti della materia, e/o rivolgersi, a seconda dei casi, all'ASL, ai NAS e al Corpo Forestale dello Stato.

3. Il Comune potrà inoltre richiedere agli operatori la documentazione necessaria tra i quali i fascicoli SIARL per verificare la tipologia di prodotto e il volume di produzione.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4, non si computano, e si considerano quindi giustificate, le assenze documentate di cui all'art. 7 comma 8.

5. La perdita dei requisiti di cui all'art. 6 comporta la decadenza della concessione.

6. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare saranno punite applicando le sanzioni previste dalle relative normative per le violazioni commesse.

7. In caso di più violazioni del presente disciplinare commesse anche in tempi diversi, potrà essere disposta la sospensione della partecipazione al mercato.

#### **ART. 18 EVENTUALE TRASFORMAZIONE**

Le presenze alla fase di sperimentazione non costituiranno titolo di preferenza nel caso in cui l'Ente deliberasse l'istituzione del mercato agricolo in forma permanente.

#### **ART. 19 SOSPENSIONE TEMPORANEA O SPOSTAMENTO DEL MERCATO**

E' facoltà del Comune sospendere o trasferire (in via provvisoria o per tutta la fase di sperimentazione) in altra sede il mercato per motivi di ordine pubblico o il verificarsi di eventi imprevedibili.

#### **ART. 20 DURATA SPERIMENTAZIONE**

La durata della fase sperimentale è fissata in anni due a partire dal 10.09.2021 (salvo eventuale rinvio per motivi tecnici).

Al termine di tale periodo l'Amministrazione si riserva la facoltà di non proseguire nella successiva fase di attivazione del mercato agricolo in fase definitiva.